



Sentenza n. 11/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Giudice relatore

Sabrina Facciorusso

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **23533** del registro di segreteria relativo al **conto giudiziale n. 35830** avente ad oggetto la gestione contabile del tesoriere del Comune di Caulonia (RC) per l'**esercizio finanziario 2017** da parte di Banco di Napoli Spa, oggi **Banca Intesa San Paolo SpA**, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Mario Giudice del foro di Palermo, presso il cui studio in Palermo, alla Piazza Sturzo n. 14 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.

~~Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;~~

All'udienza del 11.12.2024, data per letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi l'Avv. Maria Luisa Muscarà per delega dell'Avv. Mario Giudice, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianpiero Madeo, che

concludevano come da verbale di udienza,

FATTO

1. Con l'iniziale **relazione di irregolarità n. 150/2023 del 06.06.2023**, il Magistrato istruttore aveva evidenziato da un lato la regolarità gestionale anche in relazione a quegli aspetti (mancata coincidenza del saldo di cassa all' 1.1.2017 con quello di chiusura dell'esercizio precedente che tiene conto di intervenuto adempimento in corso di quell'esercizio di ordinanze di assegnazione in forza di provvisori non regolarizzati al 31.12.2016) che inizialmente avevano necessitato di chiarimenti in sede istruttoria, e quindi della correttezza dei dati esposti dal tesoriere nel quadro riassuntivo di gestione e – dall'altro -, quale unico profilo sostanziale di irregolarità la non corretta applicazione dei tassi di interesse passivi sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria.

In particolare, la convenzione di tesoreria, in vigore dall'anno 2017 e trascritta sul repertorio del Comune di Caulonia in data 6 dicembre 2016 al n. progressivo 4, individua (art. 15) i tassi applicabili sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria: tasso euribor 3M base 360 pro tempore vigente aumentato di 4,00% bps su base annua.

Tuttavia, in merito alla corretta applicazione dei tassi, si era rilevato che:

- Effettuando il ricalcolo degli interessi passivi (con applicativo EXCEL), i tassi esposti sul riassunto scalare

corrispondono ai tassi effettivamente applicati per il calcolo degli interessi (base 365), con una sola differenza di €. 10,98 per arrotondamenti (con esatta corrispondenza del saldo finale sull'estratto conto, sul riassunto scalare ordinato per data valuta, nella progressione dei salsi, nel calcolo dei giorni tra un saldo e quello successivo;

- Il tasso applicato per il calcolo – però – non corrisponde al tasso convenzionale (per una percentuale molto esigua). Il tasso convenzionale è stato riassunto in una tabella esplicativa tenendo conto del fatto che il tasso Euribor 2017 si è mantenuto costantemente negativo.

Poiché la convenzione non specifica nulla in merito, il magistrato istruttore ha tenuto conto – ai fini della determinazione del tasso convenzionale – del tasso Euribor rilevato il giorno precedente all'apertura di ciascun trimestre (v. tabella).

È emerso allora che gli interessi liquidati dal tesoriere ammontano ed €. 56.240,46= contro €. 47.851,52= così come ricalcolati col tasso convenzionale, sicché la differenza di euro 8.388,94 costituirebbe, pertanto, addebito a carico del tesoriere.

Di qui, la richiesta di fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 145 c.g.c. che, previo decreto presidenziale n. 146/2023 del 08.06.2023 era indicata per il giorno 13.09.2023

2. Costituendosi in giudizio a mezzo comparsa del 06.09.2023, la difesa dell'Istituto Tesoriere, sulla questione

evidenziata dal Magistrato designato, ha eccepito che l'asserita non corretta applicazione del tasso di interessi convenzionale sui saldi del conto di anticipazione di tesoreria con determinazione del maggiore addebito per interessi in misura pari ad euro 8.388,94= è da ritenersi infondata alla luce dell'estratto conto scalare integrale (doc. 4 in atti) nel quale sono evidenziati saldi quotidiani per valuta ed i corrispondenti giorni di riferimento rispetto al saldo contabile via via maturato per effetto delle movimentazioni avutesi.

Secondariamente, che il tasso convenzionale applicato, ad attenta lettura, è perfettamente conforme a quanto previsto dall'art. 15, comma 1 della Convenzione di tesoreria, essendo addirittura determinato al terzo decimale proprio al fine di assicurare la migliore corrispondenza a quanto convenzionalmente stabilito.

Pertanto, nella prospettazione difensiva, le risultanze cui perviene la relazione del Magistrato istruttore sono asserite ma non documentate, per cui si sarebbe reso necessario l'ordine di esibizione degli strumenti utilizzati, oltre (sia pure in subordine) la verifica anche attraverso la nomina di un consulente tecnico al quale sottomettere anche la correttezza dei dati risultanti dall'estratto conto scalare depositato. L'unica differenza che l'estratto conto scalare evidenzia – ha concluso la difesa sul punto – è il c.d. “maturato” per interessi passivi di euro 367,01= determinatosi sul saldo passivo del conto anticipazione, non

ripianto a chiusura dell'esercizio 2016 per euro 880.589,26= e riportato "a nuovo" al 01.01.2017 quale residuo passivo. Ed invero, dall'estratto conto anticipazione chiuso al 31.12.2016 (doc. 5 in atti) risulta un saldo finale di euro 868.292,67= e che costituisce il primo saldo debitorio del conto anticipazioni 2017 (doc. 6 in atti) cui va aggiunto un maturato per interessi debitori sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nel quarto trimestre 2016 pari ad euro 12.174,99 e spese per euro 121,60 per un totale appunto di euro 880.589,26=

In effetti, chiosa la difesa del Tesoriere, su tale importo – per un solo giorno (l'1.1.2017), la Banca aveva erroneamente applicato un tasso di interesse diverso (15,2125%) da quello pattuito (3,685%) determinando il maggiore importo per interessi di euro 367,01 in un primo momento applicato, ma che, una volta riconosciuto l'errore, l'importo dovuto è stato rimborsato per differenza nel corso dell'esercizio 2018 (esattamente in data 30.03.2018 mediante provvisorio regolarizzato dall'Ente e quindi accettato nella quantificazione in data 11.12.2018) per euro (378,01 - 278,11=) 88,90 quale "maturato" giornaliero per interessi esclusivamente da addebitare sulla base del saldo convenzionale da applicare. La difesa aveva pertanto concluso chiedendo il discarico del contabile.

3. In esito all'**udienza del 13.09.2023**, il Collegio con **Ordinanza n. 95/2023** ha rimesso gli atti al Magistrato istruttore per il completamento dell'istruttoria tenuto conto

della documentazione depositata dall'Avv. Giudice e delle argomentazioni sostenute. La nuova udienza era fissata per il giorno 12.03.2024.

4. Con **relazione integrativa del 09.02.2024** (trasmessa nei termini alle parti), il Magistrato istruttore ha confermato le criticità della iniziale revisione sull'applicazione del tasso convenzionale per il calcolo degli interessi passivi, evidenziando quanto segue:

- L'art. 15 della Convenzione in vigore dal 2017 è chiaro: esso individua il tasso applicabile alle anticipazioni ordinarie di tesoreria nel tasso euribor base 360 *pro tempore* vigente, aumentato di 4,00%bps su base annua;

- Se l'indicatore è negativo, deve essere detratto dallo *spread* indicato in convenzione (che, viceversa, è rappresentato da un numero positivo);

- Nel corso del 2017 l'indicatore si è mantenuto costantemente negativo;

- Il tesoriere ha applicato un rendimento con base 365 (desumibile dal divisore utilizzato per il calcolo degli interessi), in luogo del rendimento con base 360 (indicato nella convenzione).

Era perciò confermata l'irregolarità con l'iniziale addebito di euro 8.338,94 avendo il tesoriere liquidato interessi passivi in maniera non conforme al tasso convenzionale di cui all'art. 15 della Convenzione di tesoreria in vigore dal 2017.

5. In esito all'udienza del 12.03.2024, con **Ordinanza n. 68/2024 del 12 marzo 2024**, il Collegio ha nuovamente restituito gli atti al Magistrato Istruttore per *“avere contezza esatta del calcolo degli interessi passivi applicati dall'istituto tesoriere prendendo a riferimento, quale base di calcolo, il denominatore tasso euribor 3M 360 pro tempore vigente, e quale indicatore la **media del trimestre precedente**”*. La nuova udienza era fissata per il giorno 11.12.2024.

6. Con **relazione integrativa e conclusiva del 5 novembre 2024**, il Magistrato designato ha concluso come segue: *<<Ne deriva che gli interessi applicati dal tesoriere sono di importo inferiore rispetto a quelli convenzionali, individuati secondo i criteri indicati dal Collegio con l'ordinanza n. 68/2024. Pertanto, poiché l'importo degli interessi calcolati dal tesoriere è inferiore all'importo convenzionale, si propone di dichiarare regolare il conto giudiziale in esame con il conseguente discarico dell'agente contabile>>*.

7. Con **memoria difensiva del 15.11.2024**, la difesa del Tesoriere, preso atto delle conclusioni del magistrato designato, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere con discarico del contabile da ogni addebito.

8. All'**udienza del 11.12.2024**, l'Avv. Muscarà si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti. Il Pubblico Ministero, conformemente, ha chiesto che venga dichiarato regolare il conto con discarico del contabile. Indi la causa è stata

trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Sull'unico profilo di irregolarità inizialmente evidenziato dal Magistrato designato – ed infine superato coi diversi supplementi istruttori in atti – il Collegio, nel condividere le risultanze cui giunge la relazione, osserva quanto segue.

Nel silenzio della Convenzione di tesoreria sul parametro da utilizzare per il ricalcolo degli interessi passivi, l'iniziale revisione del conto aveva preso a riferimento, quale indicatore, sia la media del mese precedente sia l'indicatore del giorno precedente l'apertura del trimestre e concluso che il risultato era sostanzialmente lo stesso.

Tuttavia, la stessa relazione del 09.02.2024 revocava in dubbio tale conclusione laddove "Potrebbero esserci eventuali differenze rilevanti, se, ad esempio, si prendesse a riferimento la *media del trimestre precedente*" (cfr., seconda relazione integrativa, pag. 2, 5° cpv.).

Di qui la richiesta di una nuova integrazione istruttoria con l'Ordinanza n. 68/2024.

Orbene, il riferimento alla *media del trimestre precedente*, ad avviso del Collegio, è certamente il parametro normativo cui l'interprete deve conformarsi.

Giova rimarcare che l'art. 116 del Testo Unico Bancario (D. lgs. n. 1° settembre 1993, n. 385) così recita: "*Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i*

tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi".

A sua volta, l'art. 2, comma 1 della legge 108/96 cit. così recita: *"Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura".*

Non è pertanto decisivo, per la base di calcolo degli interessi passivi, il denominatore del tasso Euribor (essendo evidente in qualunque operazione divisoria che un denominatore maggiore, come il <365> utilizzato dalla Banca, dà necessariamente un importo minore – ancorché a vantaggio dell'ente come ripetuto dalla difesa del Tesoriere - rispetto ad un denominatore maggiore, come il 360 previsto dalla Convenzione): ciò che rileva è l'indicatore su cui operare il calcolo che, nel silenzio della

Convenzione sul punto, non può che essere quello normativamente previsto della <media del trimestre precedente> (art. 2, comma 1 Legge n. 108/96) e che, trattandosi di norma di ordine pubblico economico generale a tutela del risparmio, non può essere derogata né pattiziamente, né con rinvio agli usi bancari (art. 116 TUB).

L'integrazione istruttoria richiesta dal Collegio ha per tale via dimostrato la regolarità della gestione contabile del tesoriere del Comune di Caulonia (RC) per l'esercizio finanziario 2017 da parte di Banco di Napoli Spa, oggi Banca Intesa San Paolo Spa. Conclusivamente, la gestione di Banca Intesa San Paolo Spa relativa al conto giudiziale n. 35830 deve essere dichiarata regolare e l'agente, pertanto, scaricato da ogni eventuale addebito.

2. Non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale **n. 35830**, avente per oggetto la gestione di Banco di Napoli Spa, oggi Banca Intesa San Paolo Spa quale Istituto Tesoriere Comune di Caulonia (RC) per l'esercizio finanziario 2017, così provvede:

- Dichiarare regolare il conto giudiziale **n. 35830** e scaricare l'agente da ogni addebito a suo carico.

- Nulla per le spese.

